


13

██████████/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11044/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale ██████████, proposto da:
██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore
Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in
Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza;

per l'annullamento

- del provvedimento di non idoneità in sede di visita medica in data
08.11.██████████, al concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanziari
nel Corpo della Guardia di Finanza;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto l'annullamento del provvedimento in data 8 novembre [REDACTED] con cui l'odierno ricorrente è stato giudicato non idoneo per "ipoacusia monolaterale sin. isolata" ed escluso quindi dal concorso per il reclutamento di n. 1250 allievi finanziari nel Corpo della Guardia di Finanza.

A seguito di ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 848 del [REDACTED] il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita medica collegiale, in esito alla quale il ricorrente, con specifico riferimento alla patologia innanzi richiamata, è stata giudicato "sì idoneo al concorso" di cui è questione.

Il ricorso merita dunque accoglimento dovendosi condividere la censura con cui parte ricorrente ha dedotto il travisamento dei fatti.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le

parti le spese del presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'avversato giudizio di non idoneità dell'██████████.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ██████████

██████████ con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE